



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio

via Amendola-1 – 46034 Borgo Virgilio – MN

C.M. : MNIC81000E C.F.: C.F. 93034870209 – CUU: UFGGQQ

Tel: +39 0376 440 299 Fax +39 0376 448 091

e-mail uffici: mnic81000E@istruzione.it mnic81000E@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

PREMESSA

Visto l'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172, che introduce il principio secondo il quale i minori di 14 anni possono autonomamente tornare a casa dopo il suono della campanella, previa autorizzazione da parte delle famiglie o dei tutori;

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della scuola;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo, sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori, o di persona da questi delegata, e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidato e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Il Consiglio d'Istituto dell'IC Borgovirgilio, nella seduta del 21/12/2017, adotta il presente Regolamento per definire le modalità relative all'entrata ed all'uscita degli alunni.

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare l'operazione di prelevamento, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso, utilizzando la modulistica presente nel diario.

Art. 4

Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici devono essere posizionati davanti alla porta di uscita della scuola per controllare il regolare deflusso;

Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino alla porta esterna ove avviene potenzialmente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci.

Art.5

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, **non** consente l'uscita autonoma agli alunni:

1. frequentanti le sezioni dell'Infanzia e le classi della scuola primaria
2. che abitano in zone lontane dalla scuola.
3. che si trovano in situazione di disabilità grave, da vagliare caso per caso.

Art. 6

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni, in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori impossibilitati personalmente a ritirare il proprio figlio, possono delegare persone di loro fiducia, purché **maggioresenni**, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola.

Art. 7

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa e dell'art. 19 bis del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (DL 148/2017) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 4 dicembre 2017 n. 172 è consentita l'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado al termine delle lezioni, purché autorizzata dalle famiglie, solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero: l'età, il livello di maturazione, le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

I fattori che i genitori devono tenere in debita considerazione al momento del rilascio della autorizzazione alla scuola sono:

- residenza vicino alla scuola

- percorso scuola-casa di strade non pericolose, dotate di marciapiedi e/o piste ciclabili, di adeguata segnaletica e protette da adulti o altre figure

Il profilo degli alunni a cui potrà essere concessa l'autorizzazione dovrà corrispondere a questi criteri:

- AUTONOMIA PERSONALE: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale.
- ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI: adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, senso del pericolo.

Non potrà essere acquisita l'autorizzazione per alunni per i quali vengano segnalate le seguenti

- CARATTERISTICHE CARATTERIALI: eccessiva vivacità - aggressività- scarso senso del pericolo - distrazione

- **Art. 7 bis**

In base all'art-19-bis, c.2 del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (DL 148/2017) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 4 dicembre 2017 n. 172, i minori di 14 anni possono essere autorizzati dai genitori, che terranno in debita considerazione quanto previsto dall'art. 7, ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico

Art. 8

L'autorizzazione espressa dalle famiglie viene acquisita con tacito assenso a far data dal momento della presentazione. Al momento dell'acquisizione o successivamente può essere invalidata dalla scuola con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora non sussistano o vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

La scuola attiva altresì corsi di educazione stradale in collaborazione con la polizia municipale.

Art. 9

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Art. 10

Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, i genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 11

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

Art.12

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, acquisisce l'autorizzazione all'uscita autonoma da parte delle famiglie, per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado.

I docenti dovranno fornire la loro collaborazione soprattutto per quanto concerne l'analisi dei fattori individuali e i fattori ambientali, in particolare la collocazione della scuola, relativi all'alunno e segnalare a questo ufficio le specifiche situazioni che, secondo i criteri precisati in allegato, sconsigliano l'acquiescenza all'autorizzazione.